



**INVITO A PRESENTARE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS) PER L'ACQUISIZIONE IN APPRENDISTATO DEL
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
ATTIVITA' AUTORIZZATE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACCESSO
INDIVIDUALE ATTRAVERSO ASSEGNI (VOUCHER) DI
ACCOMPAGNAMENTO/PERSONALIZZAZIONE E FORMATIVI**

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 69, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e comma 875;
- il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il DPCM 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la

costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati";

- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'articolo 52;
- il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 - Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il Decreto interministeriale del 27 aprile 2016 n.272 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;

Visti in particolare:

- l'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l'avvio del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale", sottoscritto in data 13 gennaio 2016;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

- n. 5 del 30 giugno 2011, "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e ss.mm.;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamato, inoltre, l'art. 31 della L.R. n. 13/2019 che al comma 1 stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Richiamata in particolare la delibera dell'Assemblea legislativa n. 38 del 23/02/2021 ""ADER - Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune" ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004. (Delibera della Giunta regionale n. 1963 del 21 dicembre 2020)";

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n. 1640/2000 "Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 20 luglio 1998.";
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

Viste le determinazioni dirigenziali:

- n. 2566/2021 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 17483 del 12 ottobre 2020 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n. 7597/2021 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 129/2021";

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e

criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato in attuazione del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 963/2016 "Recepimento del Decreto Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e Partì sociali sulla "Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.lgs. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54 della L.R. 9/2016";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1859/2016 "Modalità di erogazione degli assegni formativi (voucher) per il rimborso dell'offerta formativa relativa alle tipologie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 in attuazione della DGR 963/2016.";
- la determinazione dirigenziale n. 8881 del 06/06/2017 "Approvazione delle nuove linee guida per l'assegnazione degli assegni formativi (voucher) relativi all'offerta formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, di cui agli articoli n.43 e n.45 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm., secondo quanto definito dalla DGR n.1859/2016. Individuazione dei Responsabili di Servizio competenti nelle varie fasi in cui si articola il procedimento".

Viste, altresì, le determinazioni dirigenziali:

- n. 16677 del 26/10/2016 "Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo 7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi" di cui alla DGR 1298/2015;
- la determinazione dirigenziale n. 13222 del 18/07/2019 "Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR 1298/2015 e ss.mm.ii. - Revisione dell'allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016";

Viste infine le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 911/2019 "Rete politecnica regionale: approvazione degli obiettivi generali e specifici per il triennio 2019/2021 e delle procedure di evidenza pubblica per la selezione dell'offerta formativa per l'anno formativo 2019/2020" ed in particolare l'Allegato 1) "Rete Politecnica Offerta formativa 2019/2021";
- n. 455/2021 "Rete politecnica regionale - Delibera di Giunta regionale n. 911/2019. Offerta formativa e approvazione delle procedure di attuazione a.f. 2021/2022".

B. PREMESSA

L'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica per l'a.s. 2021/2022 trova il proprio riferimento nel documento "Rete Politecnica Offerta formativa 2019/2021", approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 911/2019 nonché nelle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della Legge n. 183/2014 al Capo V, definisce l'articolazione dell'apprendistato prevedendo, tra l'altro, all'articolo n. 43 l'apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore quale titolo conseguibile in apprendistato di I livello.

Con la delibera di Giunta regionale n. 963/2016 è stato recepito il decreto interministeriale 12/10/2015 ed è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Fondazioni Its e parti sociali sulla "Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015".

Il Protocollo di intesa disciplina requisiti di accesso, durata del contratto, obblighi formativi e aspetti attuativi della formazione in coerenza a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di percorsi IFTS per il conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore prevedendo in particolare che *"L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. La formazione esterna è realizzata dai soggetti associati di cui all'articolo 69 legge n. 144/99"*.

C. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Con il presente Invito si intende rendere disponibile un'offerta aggiuntiva di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTs) autorizzati e non finanziati, rispetto all'offerta formativa che sarà finanziata in esito all'invito, allegato 3) alla deliberazione di Giunta regionale n. 455 del 06/04/2021, per il conseguimento in apprendistato di un certificato di specializzazione superiore ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015.

Al fine di sostenere e promuovere l'istituto dell'apprendistato di I livello per consentire ai giovani di acquisire un certificato di specializzazione tecnica superiore e quale modalità per valorizzare l'impegno delle imprese a sostenere un inserimento qualificato nel mondo del lavoro, per l'accesso e la fruizione individuale ai percorsi si rende disponibile lo strumento dell'assegno individuale (voucher) per il

finanziamento individuale della componente formativa esterna all'impresa e delle attività di personalizzazione e accompagnamento individualizzato con le modalità e nei limiti di cui al punto G.

D. OPERAZIONI CANDIDABILI E AUTORIZZABILI

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito operazioni che configurino percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) che permettano ai giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015 l'acquisizione di un Certificato di specializzazione tecnica superiore.

E. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI

Le caratteristiche dei percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato sono definite nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di apprendistato di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015.

I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono finalizzati al conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tali percorsi dovranno realizzarsi attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle competenze comuni così come individuate dall'Allegato E "Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale" del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 e successivamente modificato e integrato con Decreto interministeriale del 27 aprile 2016 n.272 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori - "Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune", "Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un'efficace ed efficiente esecuzione delle attività", "Risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti matematici";
- delle competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica specializzazione tecnica superiore.

Le specializzazioni tecniche di riferimento nazionali dovranno

articolarsi in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali dei sistemi produttivi.

Tale declinazione e/o curvatura in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard minimo nazionale deve intendersi aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento.

La progettazione dei percorsi dovrà essere coerente con quanto previsto dagli atti citati al punto A. del presente Invito ed in particolare dovranno prevedere:

- una durata di 800 ore;
- modalità di valutazione delle competenze di ingresso necessarie a permettere alle persone la flessibilizzazione e individualizzazione del percorso attraverso il riconoscimento di eventuali crediti formativi.

In coerenza a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 13/01/2016 tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla sperimentazione del sistema duale del 24/09/2015 - e al fine di costruire una continuità in esito all'avvio nell'a.s. 2016/17 dei percorsi di quarto anno per l'acquisizione del diploma professionale - potranno essere candidati percorsi IFTS in coerenza e continuità con l'offerta di Istruzione e Formazione professionale e prioritariamente in filiera con i percorsi Biennali delle Fondazioni ITS.

Tali percorsi dovranno garantire la possibilità di accesso ai giovani in possesso di un diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n.226/2005 e della Legge Regionale n.5/2011, e dovranno rispettare la coerenza con i profili in uscita dal sistema di istruzione e formazione professionale sulla base della tavola indicativa delle correlazioni fra diplomi di Istruzione e Formazione Professionale e le specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica superiore di cui all'allegato B del Decreto del MIUR, di concerto con il MLPS del 7 febbraio 2013 n.91 e guardare in filiera all'offerta delle Fondazioni ITS.

Potranno essere candidati percorsi aventi a riferimento le specializzazioni nazionali:

- Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy
- Tecniche di disegno e progettazione industriale
- Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
- Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
- Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
- Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali

- Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente
- Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici
- Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile
- Tecniche innovative per l'edilizia
- Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi
- Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
- Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC
- Tecniche per la progettazione e gestione di database
- Tecniche di informatica medica
- Tecniche di produzione multimediale
- Tecniche di allestimento scenico
- Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria
- Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica
- Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

Il livello delle competenze da assicurare è corrispondente al livello 4 del sistema EQF (European Qualification Framework).

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 963/2016 "L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna che, ai sensi dell'art. 2 del DI 12/10/2015 costituiscono periodi apprendimento formale che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa. Formazione interna ed esterna devono svilupparsi in modo integrato ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro, sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa".

Pertanto, in coerenza con quanto stabilito dal D.I. 12/10/2015, e in attuazione di quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 963/2016, con riferimento al monte ore annuo di 800 ore, la durata annua della formazione è ripartita in:

- formazione esterna (presso l'istituzione formativa): 50% del numero di ore annuale, pari a 400 ore;
- formazione interna (aziendale): 50% del numero di ore annuale, pari a 400 ore.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro nell'ambito del Piano formativo individuale di

cui all'art. 4 del citato D.I. 12/10/2015. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione formale previste nel proprio piano formativo. Eventuali assenze, adeguatamente documentate, sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione obbligatorie.

Le operazioni dovranno essere costituite da un unico progetto di cui alla tipologia "Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)" (tip. C04) e relativo progetto esame di cui alla tipologia "Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore" (tip. FC04).

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al capo III del DPCM 25 gennaio 2008	C04	Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi del capo III del DPCM 25 gennaio 2008	FC04	Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore

Al termine del percorso formativo, a seguito del superamento della prevista verifica finale, viene rilasciato il Certificato di specializzazione tecnica superiore, a valenza nazionale, previa verifica finale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, sulla base del modello definito nell'Allegato F) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008."

In caso di fruizione personalizzata o di uscita anticipata dal percorso, è possibile rilasciare ai soggetti richiedenti la cosiddetta "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, con l'indicazione delle competenze acquisite al fine di facilitare il riconoscimento dei crediti formativi in ulteriori percorsi secondo quanto previsto dall'Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per la programmazione dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001 e delle relative misure di sistema a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Le Commissioni d'esame dovranno essere costituite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1640/2000 "Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 20 luglio 1998".

F. DESTINATARI: REQUISITI DI ACCESSO AI PERCORSI E PER L'AMMISSIBILITA' DEGLI ASSEGNI (VOUCHER)

Sono destinatari dei percorsi che saranno autorizzati in esito al presente invito i giovani fino a 25 anni occupati con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015.

I destinatari devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- avere un'età ricompresa nei parametri definiti dalla normativa nazionale vigente in materia di apprendistato di primo livello e pertanto un'età non superiore ai 25 anni;
- essere occupati in sedi operative aziendali dell'Emilia-Romagna con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs.81/2015;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o dei requisiti richiesti dalle procedure per l'ammissione al corso di Istruzione e Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) come indicato nella DGR 963/2016 e come di seguito riportate.

L'accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139.

L'accesso è consentito infine anche a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale, ai sensi del Dlgs. n.226/2005 e della Legge Regionale n. 5/2011 e sulla base della tavola indicativa delle correlazioni fra diplomi di Istruzione e Formazione Professionale e le specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica superiore di cui all'allegato B del Decreto del MIUR, di concerto con il MLPS del 7 febbraio 2013 n.91.

È responsabilità del soggetto attuatore verificare i requisiti formali di accesso dei potenziali partecipanti al fine di rendere possibile l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore.

La frequenza dei percorsi formativi deve essere garantita al partecipante che, in possesso dei requisiti sopra indicati, è stato ammesso ai percorsi, anche in caso di cessazione del contratto di lavoro in apprendistato prima del conseguimento del titolo. In tali casi, tuttavia, non verrà erogato il voucher di

accompagnamento/personalizzazione. Le condizioni di ammissibilità del voucher formativo sono definite al punto H.2 che segue.

G. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare operazioni, in qualità di soggetti gestori, organismi accreditati per l'ambito della "Formazione superiore" e della "Formazione continua e permanente e ambito speciale Apprendistato" ai sensi della normativa regionale vigente. Detti organismi devono operare in partenariato con istituti secondari superiori aventi sede nel territorio regionale, anche in rete fra loro, con università aventi, di norma, sede nel territorio regionale, e con imprese (art.69 della legge n.144/99).

I soggetti attuatori dovranno sottoscrivere una "Dichiarazione d'impegno dei soggetti attuatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS), di cui all'art. 69 della Legge 144/99" pena la non ammissibilità dell'operazione.

Si specifica che per tutti i progetti (tipologie C04 e FC04) la responsabilità dovrà essere formalmente attribuita ad un Ente di formazione professionale accreditato della "Formazione superiore" e della "Formazione continua e permanente e ambito speciale Apprendistato" in qualità di soggetto referente, sia lo stesso il soggetto titolare dell'Operazione o un partner attuativo.

Eventuali altri soggetti non accreditati componenti il partenariato non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento, tutoraggio e segreteria didattica-organizzativa dei suddetti progetti e pertanto non potranno essere i soggetti referenti.

H. RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO: VOUCHER DI ACCOMPAGNAMENTO/PERSONALIZZAZIONE E VOUCHER FORMATIVI

Al fine di promuovere e sostenere il contratto di apprendistato di I livello per il conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore, la componente formativa esterna all'impresa e le azioni di accompagnamento/personalizzazione saranno finanziati attraverso lo strumento dell'assegno (voucher).

Gli assegni di accompagnamento/personalizzazione e gli assegni formativi (voucher) saranno finanziati, nei limiti e con le modalità di seguito specificate, a valere sulle risorse nazionali finalizzate al finanziamento di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato assegnate con decreto direttoriale n. 869/2013.

La frequenza dei percorsi formativi deve essere garantita al partecipante anche in caso di cessazione del contratto di lavoro in apprendistato. In tali casi, tuttavia, non verrà erogato il

voucher di accompagnamento/personalizzazione. Le condizioni di ammissibilità del voucher formativo sono definite al punto H.2 che segue.

H.1 Assegno (voucher) di accompagnamento/personalizzazione

Al fine di garantire adeguate azioni di accompagnamento, tutoraggio e valutazione, potrà essere riconosciuto un assegno (voucher) a ciascun apprendista ammesso a partecipare al percorso formativo.

Il valore dell'assegno (voucher) per l'accompagnamento/personalizzazione è finalizzato al rimborso del costo dell'attività di sostegno agli apprendimenti - progettazione del percorso personalizzato, tutoraggio e valutazione degli apprendimenti - che dovranno essere garantiti dall'Ente titolare del percorso formativo.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1859/2016 "Modalità di erogazione degli assegni formativi (voucher) per il rimborso dell'offerta formativa relativa alle tipologie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. 81/2015 in attuazione della DGR 963/2016", potrà essere richiesto un assegno (voucher) di accompagnamento/personalizzazione a favore **di tutti** gli apprendisti iscritti aventi i requisiti di cui al punto F.

Il voucher di accompagnamento/personalizzazione è di importo pari ad euro 2.500,00 per la durata contrattuale non inferiore ai 6 mesi né superiore ad un anno.

L'offerta formativa e le modalità di erogazione del voucher di accompagnamento/personalizzazione per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore sono regolate dalla delibera di Giunta regionale n. 963/2016, nonché di quanto previsto dal protocollo d'intesa del 14/07/2016 RPI 2016.0000246 del 26/07/2016 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1859/2016.

In particolare, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1859/2016 l'assegno (voucher) di accompagnamento/personalizzazione sarà assegnabile e ammissibile in applicazione di quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione dell'offerta formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato" di cui alla Determinazione n. 8881 del 06/06/2017.

H.2 Assegno (voucher) formativo

Al fine di sostenere la qualificazione della componente formativa si prevede inoltre il riconoscimento di un assegno formativo (voucher) finalizzato esclusivamente al sostegno del costo della componente formativa esterna all'impresa.

Si specifica che:

- i percorsi che saranno autorizzati in esito al presente invito sono costituiti dalla componente formativa interna all'impresa

e dalla componente formativa esterna

- la componente formativa interna all'impresa resta nella responsabilità dell'impresa e che non è oggetto di finanziamento pubblico regionale.

Il voucher formativo sarà riconosciuto agli Enti per un importo pari ad euro 4.000,00 e sarà ammissibile **per un massimo di 12** apprendisti iscritti al percorso a copertura dei costi connessi all'erogazione delle 400 ore di formazione esterna all'impresa.

Si specifica che l'importo del voucher formativo è stato determinato avendo a riferimento il costo di un percorso IFTS come determinato in applicazione all'Unità di Costo Standard di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1268/2019 per le sole ore di aula.

L'assegno formativo sarà riconosciuto all'ente per ciascun apprendista che abbia partecipato ad almeno l'80% delle 400 ore di formazione esterna indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro tenuto conto che, come specificato al punto I. che segue, l'Ente dovrà garantire ai giovani ammessi al percorso, la frequenza allo stesso e il completamento del percorso compresa, in tale caso, la componente di stage, e l'ammissione alle prove d'esame. Resta che in tali casi, tuttavia, non verrà erogato l'assegno (voucher) di accompagnamento/personalizzazione.

Con successiva determinazione del responsabile del Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE" saranno approvate le disposizioni per la gestione e riconoscibilità dell'assegno formativo.

I. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto attuatore si impegna, nel caso di cessazione del contratto di apprendistato prima del conseguimento del titolo, a garantire, ai giovani ammessi al percorso, la frequenza allo stesso e l'ammissione alle prove d'esame. Resta che in tali casi, tuttavia, non verrà erogato l'assegno (voucher) di accompagnamento/personalizzazione.

L.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dal 24/06/2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 31/03/2022, pena la non ammissibilità.

La richiesta di autorizzazione, completa degli allegati nella stessa richiamati, dovrà essere inviata esclusivamente via posta

elettronica certificata all'indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il giorno successivo alla data di presentazione telematica, pena la non ammissibilità. La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

La Dichiarazione di impegno dei soggetti attuatori di percorsi IFTS di cui al punto E., sottoscritta dalle parti, dovrà essere inviato tramite la procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>.

M. PROCEDURE ISTRUTTORIA TECNICA

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicati al punto G.;
- costituite da un unico progetto di cui alla tipologia "Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS)" (tip. C04) e dal relativo progetto di esame di cui alla tipologia "Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore" (tip. FC04);
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- complete della Dichiarazione di impegno dei soggetti attuatori di percorsi IFTS di cui al punto G.;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto L.;
- la relativa richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, è pervenuta nei tempi e con le modalità di cui al punto L.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le Operazioni ammissibili sono sottoposte a successiva istruttoria tecnica.

L'istruttoria tecnica viene eseguita a cura del Servizio

Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

L'istruttoria tecnica è finalizzata a verificare la coerenza e congruenza delle Operazioni candidate rispetto a quanto disposto dalle normative e dalle disposizioni in materia in premessa citate e di quanto previsto al punto E.

Pertanto, le operazioni ammissibili sono autorizzabili se:

- i progetti formativi di cui alla tipologia C04 Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) rispettano tutte le disposizioni e normative in materia in premessa citate e di quanto previsto al punto E.;
- i progetti di cui alla tipologia FC04 "Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore" sono rispondenti con quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti e nello specifico con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1640/2000 "Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 20 luglio 1998".

N. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle istruttorie tecniche delle operazioni presentate saranno approvati con atto del Responsabile del Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza entro 30 giorni dalla data di presentazione delle candidature.

La determina di autorizzazione che il dirigente adoterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/>

O. TERMINE PER L'AVVIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni autorizzate dovranno essere avviate entro 45 giorni dalla data della determina di autorizzazione del Responsabile del Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza. Eventuali richieste di proroga debitamente motivate della data di avvio potranno essere autorizzate dal Responsabile Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza attraverso propria nota.

P. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA N.124/2017

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, all'art. 1, commi da 125 a

128, così come modificata dal DL n. 34 del 2019 (in vigore dal 1/5/2019) stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni, definendo altresì le sanzioni conseguenti nel caso di mancato rispetto delle stesse nei termini ivi previsti.

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a euro 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

Q. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

R. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è il Responsabile del Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo progval@regione.emilia-romagna.it

S. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode>

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi

dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1

lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti che intendono presentare richieste di autorizzazione;
- b. realizzare attività di istruttoria sulle operazioni pervenute;
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti
- f. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi designati quali Responsabili esterni al trattamento di dati personali. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione

dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (CE) 45/2001 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&languageId=it>

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione".

<http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode>

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità del trattamento").